

faticarci senza ineritabile necessità. (sof mā tutti i Sp. figiosi diano mano a servij del Convento secondo il bisogno, e l'ordine del Prelato, come richiede lo stato, e condizione di poveri, e mendicchi, che Noi già-

ancora un vestigio, che la Provincia non veste più d'un Terziario per Convento. Di quelli iyo antico se ne fa menzione nelle Ordin. prov. del 1729. e si procura pure assicurare alla pluralica dei Terziarij che s'andava introducendo. Vogliam credere, pur si dice nel S. del Terziarij, che da taluni non si pergi lo Stato di noi detti Cappuccini; perché insegnati superiori vogliono ere, e quattro Terziarij in quel Convento ove sono. Li facciamo a sentire che giungono a Roma un tal bisognone, e li pregano in nome di Dio, e di S. Francesco, che si contentino d'un solo Terziario come si pratico sempre in questa Provincia; eccettuati però quei luoghi dove non possono farlo di meno. E' l'A. Provinciale delle Vissute, e cacherà li Terziarij che son di più, e darà la penitenza meritata al Guardiano in ejecuzione de' riferiti comandi del P. Revo.

Na in Terzio i Terziarij si siano accresciuti, e nell'Enciclica del 1740 si è procurato che almeno no' si facessero mangiare in Refettoriante Comunitante, non s'accessero jensi, e per l'avvenire senza nostra expresa licenza sotto pena della sospensione di due mesi di Guardiania caccio qualche volta in tempo di carnevale, o di grande solennità. E in quelli giorni ore si è intitodotto l'abito, s'incornettano i Terziarij anziani, e gli giovani di meno di q. anni se vogliono sedere a mensa debbono per 3 anni continuu mangiar in terra e farci la disciplina quale avanza a loro, no' si dispergi niente, ne si tenga colga di cibo in casa, se non col Stato di Ametture scolari a latteas non noi e contro lo Stato di

mo / si; Per ejerçijo di povertà, ed umiltà i Sacerdoti  
ajutino a saver le scodelle per turnul quando son d'occa-  
mada recitando in quel mentre le conveute preci - Ajuti-

Povero, che ha da servire non da ejerçijo servita. E questa  
è la pratica di nostra Religione, come lacio' servito  
il P. Combeson Conventuale pag. 54. ove parlando de  
Cappuccini: Non tengano in casa, si dice, Garzoni secolari  
neanche sotto pretesto di servij necessari. Grandis-  
sima umiltà in vero è fa loro, che non vogliono alori  
fieri, che se stessi. Cefino si fanno le suole, o Sandali,  
si cuciano, e rappresentano gli altri, coltivano l'orto, scopano  
il luogo, fanno la cucina, e tutti gli altri uffij del Monastero  
come appunto furono ammestrati nel Noviziato. Se le  
istituzioni nostre più antiche anche l'esprimono al c.s. fol.  
45. S'ordina ancora sotto a gravi pene a Padri Gianni  
atti che non tengano Garzoni in Convento ordinariamen-  
te: E quando occorre il caso, che s'ha bisogno dell'opera  
loro per 2 o 3 giorni, allora singolarmente avverto di  
non ammettere se non persone mature, e dirette come  
sopra / Sopra si dice che s'ammettono per quelle facende cui  
no possono sodisfare i fratelli allora siano persone mature:  
I nostri espostori anche ne fanno di ciò, premure: Questo  
da gran tempo / dice il P. Fulg. Parisienje in c.s. Reg. / E  
stato sempre in odio a' buni, e gelanti Superiori, e Religiosi  
i quali hanno sempre impedito, che i secolari lavorassero ovunque  
riamente ne' nostri Otri per qualunque cagione, o pretesto,  
e soggiunge no' dovere permettere i Superiori, ancora che loro no'  
si dagesse che degli avanzi, che si darebbero anche alla porta  
/ si / Tutti deljor devono ajutare specialmente pie' servij  
del Convento: e così farai noi la cherica cucinai: oh:

20 - a sparcere in la rengia almeno quando almeno, un  
meno d' 4. i laici, e a far la cerca quando saran-  
mandati dal superiore dalla vobisenza [52] Abbia cura

133

atti, i falconi, le mutande etc. Queste cose ancor si praticano in Provincia, ma si van dismettendo, e specialmente per le cerche di mosto, e grano inerodotie, e perchè la fabica forse, dispiace, i secolari si vanno introducendo ne' Conventi con nostro discapito si nella stima, signella roba, giacchè alimentare si devono tante altre bocche, per cui ci vogliono più provisori, e più ricorsi a pecunia. Sventurarsi però quei frati invisi, e senziali, che ne son la causa. Nel 41570 dunque si dee star forte su di tal punto, e sopra tutto nel macinarsi il cavacco, a non mai avversi dell'opera altri, per le conseguenze niente buone che ne derivano.

[52] Questo scritto non parla dell'antico d' necessita, perché allora anche i Monarchi, come dice S. Tom. 2.2. mago son tenuti alla fabica, a poter vivere, e i frati 2.18. minori son tenuti a fare, per osservar la regola quando volre per la pascita de frati, e per altro motivo. D'esse ciò necessario per evitare il ricorso di pecunia, le provisori anticipate, e l'introduzione di secolari in Convento. Parla dunque lor fratres quando no obbligherebbe la necessita, poiché allora per solo esercizio d'opus devono i frati dar opera a certi onesti impieghi, come fia gli altri lavori le ecclesiastiche pratica un S. Bonaventura a un S. Antonio d' Padova, e tutti gli antichi Padri dell'Ordine se ne danno l'esempio. La religione nostra adorci.

<sup>5</sup> <sup>13<sup>a</sup></sup> Dell'Orticello de' giorni chi di loro sarà incominciato  
dal Guardiano [53] la Sacrestia in difetto del che.

ne mantiene la lodevole Osservanza nelle Provin-  
cie più cinte. Quando io ero in Ravenna comincia-  
va il Guardiano per quel mi ricordo, e seguivano  
la sojore delle scodelle per ogni settimana gli altri  
Sacerdoti. Nelle decisioni de' nostri Capitoli Generali  
v'è anche questa v. Definitor. Dub. 38. An Cx.  
Provinciali, et Guardiani Definitor. et Definitorij  
non Guardians sint liberi ab hebdomadaria solione  
scutellarum? IX servandis vel Provincialium. Vedet  
con qual vigore! Ne pure gli ex-Provinciali, e altri  
Definitori, danneggiati, se fogo in contrario delle  
Province no' l'ejentasse.

+ 300 in  
Capit. Genz  
delli anni  
1691.

Socche si dice della sojore delle scodelle vale a  
proporzioone per il resto. Anche a' di nostri glor  
do, son pochi i laici sparcchiano la menja. S'a-  
cerdoti: Anche s' uja mandarli alla Cerca: pero  
questo in Rezzo s' ha da fare per exercizio di ve-  
nibilità che la nostra Religione prege un'altra via  
di quella battono le altre, in cui i Sacerdoti son  
intrecciarviti ne s'accostumarono co' Conversi. Gi  
e ben fatto. In Decore del Sacerdazio si ha crifone  
Monvi si arcolla per questa impostazione di Seu-  
sto, chi ascendendo sono sacerdoti non posso da servo  
venir ministerari sed ministrare. E' il Decore de  
Sacerdazio lo fonda nell'unica, e nella virtù  
[53] Quest'uso tuttavia in più luoghi di questa Provincia

l'ultimo

1.  
vico. Sa facciano chi di lavo con amore, e pulicenza, ce-  
dendo al culto immediato di Domine Dio, ajutandolo  
di altri concavità, se così stima il Prelato. Se per  
convenzione di più necessarie accupazioni special-  
mente spirituali l'ultimo sarà impedito, vi si metta  
il penultimo; è così gli altri coll'istessa considerazione /54/

si mantenga in Reggio, Scilla, Bagnara Seminaria-  
glc. Quando io ero Novizio la cura dell'Orticello de-  
fiori la in primaria Paven l'istesso Maestro, che  
poi fatto Difensore sino al presente in età s'avan-  
zata la continua.

54/ L'uso della Provincia anch'è questo, che non es-  
sendosi Clerico i Sacerdoti facciano la Sacrestia, ben  
che un tal uso si va perdendo, e in alcuni luoghi  
vi si mettono Tempiani, poiché sembra contro le Costru-  
zioni, che vogliono portarsi la chiesa della Sacrestia  
da un Frate professo. Specie dunque a noi con mo-  
do speciale porciarne tal canone, e se arde ne non  
stesi peccati lo zelo della Religione lo porteremo con  
amore, e con diligenza; giacché vidonda ad onore dell'  
Altissimo, di cui il nostro S. Padre nra era e geloso che  
cose laici preclari ejempj, mentre ave egli vedeva  
alcuna Chiesa mal tenuta la scopava, la rassettava,  
la puliva, e volea che i suoi fratelli facessero l'istesso.  
Per andare poi con ordine l'ultimo Sacerdote dee dar  
mano a tal sacrauta incombenza. Ma se quest'ul-  
timo fosse impedito, potendo succedere che sia talui

138  
che s'è detta. E si comanda grandemente che se non quanto è possibile sempre impiegati o in sacri studj per proprio, e per aliori profitto, o in opere o nelle seconde la capacità d'ognuno /ss/ e direzioni

applicato a predicare, ad ascoltar confessioni, o che per il suo singolar talento e impiegato a comporre libri per pubblica utilità, o che sia destinato in altro impiego più rilevante dalla S. Uffidienja: in tali casi ogni equità lo richiede, che all'ufficio della sacrestia si desseri altro.

/ss/ L'impiego del Sacerdote è lodare Dio ne' divini uffici, ed exercitarsi ne' sacri studj di morale, di Teologia, di Mistica, di Scrittura sacra, di Santi Padri per proprio profitto, e per aliori: Ma perchè, come dicono le costituzioni, è difficil cosa star sempre sollevato in Dio per ischivare l'azio d'ogni oral varice, dar buon esempio a prossimi, e seguire in questo il Vago d'elegiore S. Paolo Apostolo, si ordina che quando i fratelli non sono occupati in exercizzj d'spirito, lavorino manualmente il S. Padre nel suo Testamento con premura l'incisa: Io lavoravo, e voglio lavorare, e vuol gli altri mei fratelli fermamente voglio che lavorino &c. Le nostre costituzioni più anche incaricano maggiormente questo punto come può vedere al n. 24 del nostro commento: E avverranno che il lavoro sia di cose utili per la comunità, e vietano lavorarsi per secolari senza licenza del Provinciale forse per impedire d'invig-

del Prelato, come legare libri, far fiori artificiali, raccorre sarmenti; cucire abiti, tener julei, i sarti doni dell'Orto &c. /56/

13. Circa il Denaro, o pecunia si mostrino interamente alieni. Ne cerchino Denari, ne li trasportino, ne li conservino; e per nien modo li ricevano, ne per se immediatamente, ne per mezzo d'altri. /57/

/56/ Il Polizio inc. 5. Reg. n. 9. spiega qual sia il lavorij o' onesto, dicendo che tali siano gli ejercizi succulti, sarcinatori, fabroni, agricolanti, pistori et huius generis officia. Non autem opera alia distradiva, ut esse arrigati i mulioni, venatorem, negre indecentia sua in religiosis, ut esse dispregiatori, procuratorem, judicatorem, et huiusmodi, negre dannosa et in honesta, ut esse piodore rem vanam. &c. Tutto le cose poi che parlano di quei di lavori onesti devono tutti dar mano secondo s'è detto d' sopra per adempiere alla mente del S. Padre, quando non è occupato il Religioso in cose più rilevanti. In Ravenna, e credo presso sia l'Iugo d'alere Provincia, si assegnano i stradoni dell'Orto una piovja: l'uno ed alio ebbi la mia, per tenerlo pulito. E in questa Provincia si usava far ejercizio comune per tener pulite le strade delle orto come cosa dalle Ordinaz. Del 1711. addette al n. 24 del nostro Clemente. S. Giovanni da Capistrano raccontava che andando i fratelli per l'Orto raccoglievano de'sarmenti, e li portavano per la Cucina. /57/ Innoc. XI. lo dice, che questo sia il precesto capitale della religione militantaria: e però deve

65  
E gli Amici spirituali, o for sostituti non tengano  
per noi denaro, che per bisogni presenti, o immuni.

66  
Da noi gelosissimamente custodirsi. E tanto più che  
ad eludere l'umana sapienza, e la cupidigia fa-  
gli ultimi sforzi. Qual preceppo più chiaro: i Frati  
per niente modo ricevano denaro né da se, né per  
mezzo d'altri? Fratanto vedete a quanto si sono  
portate le sottigliezze: Trasportare da un luogo all'  
altro il denaro non è un riceverlo, dicono alcuni,  
e tanto più, se si trasporta involto, in carta, dentro  
una bisaccia, e con cautela di non toccarlo colle nostre  
mani; dunque si può senza scrupolo trasportare da  
un luogo all'altro. Se si può, dunque si può tenere  
in cella; purché non si tocchi, e dalla cella si può  
trasportarsi alla Bottega, e metterlo in mano del  
Vendicore. Tutto ciò è un maneggiò materiale,  
che no' è disetto, affatto; l'occa questo s'aggiunge,  
che il denaro, e d'altri non nostro, può in tali ma-  
neggi viver quieta, e sicura la nostra coscienza.

Queste speculazioni se non si vedessero ridotte in  
pratica chi poteva credere che fuggono, ne anche in  
sogno per passar in mente d'un ista di senno.  
Ma noi teniamoci forti alla regola, e ributtiamo  
tali chiose sofistiche che la villeggiano: Per niente mo-  
do dice la regola ricevano denari. Ogni altro modo  
non conceduto. Da Nicolo III. nel ricorso a pecunia  
dice Clemente V. è proibito a Frati: Tunc my fratres  
teneri capere summopere quod pro aliis, causis et submo-  
dis aliis, quia penat dicti Predecessoris nostri declaratio-  
ne. Nicol. III. .... non recurrant nisi secundum ab ipisis attentatum

si 1551. Sia per tutti i bisogni, ma per quelli solamen-

fuerit transgressore Regule; et precepti merito postint dicitur  
nihil aliqd abicui generaliter prohibetur, quod expre-  
si non conceditur intelligitur denegatur. Quare qdque om-  
nis pecunia ex oblatione; pecuniarum receptio in Ecclesia,  
vel alibi: Cippi, vel crucis ordinat ad offertur seu donantur  
pecunias repenendi, nec non; et quicunque recursus alius,  
ad pecunias, seu habentes ipsas; qui per declaracionem predicatorum  
non conceditur: huc inquit omnia sunt esse simpliciter inter-  
dicta.

Siano di chi si voglia i denari, dice Innoc. 11. bull. Pastoral. sibi  
voi non potete maneggiarsi come denari: Il maneggio natura-  
le che sarebbe di ricever il Denaro come metallo per indovina-  
re con esso un calice, e portarlo perciò all'Office a liquifatto  
o portarlo allo speciale per liquifatto. quell'oro, è manipolare  
una medicina: un tal maneggio peccato non è di Denaro in quei  
casi, ma di oro, d'argento, se chyo lo scandalo no' sarebbe  
vietato: Ma il maneggio civile, che si fa quando si maneggia  
il Denaro come Denaro: in qualunque maniera difaccia egli  
è a frati minori proibito? Quis concretatio que consistit pri-  
me naturalis seu quouis modo politica cuiuscumque domini sin-  
Denarii seu pecunia, fratibus Minoribus est omnia prohibita.  
E appunto permette la ragione perché a noi è vietato non solo  
il dominio de Denarii ma anche l'uso: Aliarum enim rerum  
necessariarum possunt fratres minores hujusmodi habere  
cum licet non dominium: Denario autem nec dominium  
recipiunt.

158/ Gli Amici spirituali. Dunque o per se, o per il dolor  
sostituto han da far euro: ore trattati di Denarii omnia  
sostituto possiamo noi nominarlo, se detti Benefattori  
non antro di chi servirsi: e ad questo a tali sostituti pos-  
siamo noi additare i bisogni che ci occorrono. E se per

te per cui si dee ricorrere a pecunie, che sono, come dichiara Clemente V. per la necessitate del ve-

gimento ha da pessare il denaro entro si faccia a autorita de' Padrone. Di cui è il denaro finche non sia speso. Non restando a noi azione alcuna per detto denaro, in judicio ed extra, ancorche il Banco, o suo sostituto malamente si portino nell'amministrazione d'esso denaro: Stecavendo mai noi per detto denaro non sol cosa alcuna di iusso, ma ne pure sorte alcuna di amministrazione, o dispensazione. Questi sono i modi a nesciti nel ricorso a pecunia, come dichiara Nicolo' III. e chi no l'osserva pecca, e però chi trasporta il denaro, chi lo tiene, chi lo conserua chi lo da gl' non osservando i modi prescritti, viene a peccare, come ci assicura Clemente V. addotto nel numero antecedente legge del Cap. exiit di Nicolo' III. §. Leteru, di cui qui in trascrivo alcune parole: Procuretur a fratribus quod illi qui dabit elemosynam per se, vel per alium non nominandum ab ipsis fratribus sibi poterit... huiusmodi satisfactione faciat. Che se non vorrà potranno i fratelli presentargli alcuni di cui si serva.... De tamen quod... in ipsa pecunia nihil omnino fratrei juris habent nec administrationem seu dispensationem. E qui tornate a riflettere che il trasportare il denaro, il darlo a ventiquattri, il tenarlo è vietato a noi si perche è amministrazione di denaro, si perche è maleficio politico, si perche per la generale regola di Clemente V. un tal modo non essendoci conceduto da Nicolo' III. s'intende vietato gli Amici spirituali dulque, o i lor sodiuti coi nos a dire an far tutto in materia di denaro, e noi per no' dobbiamo ingervisci nella spesa se no' solo, in pregarli che la facciano, e in suggerire in qual cosa debbano farla, e in presentar loro persona ben vita cui commettano i Banchi la cura di far la spesa, quanto

volce est' non voleysero da se farla , o no' avoysero  
 di chi serviva : Però non altra avvertenza dobbiamo  
 avere di no' far ricorso ad essi : che per necessità pre-  
 senti o imminenti : le necessità presenti già s'inten-  
 de che siano quelle , che attualmente si soffrono , o  
 per debiti conservati , o per la provisione che deve  
 farsi di qualche cosa : le imminenti sono le necessi-  
 tà che di vicino sopravvanno .  
 Queste necessità imminenti sono di due sorti : le une in  
 breve tempo possono spedirsi , come il comprarsi la  
 cera per la chiesa , la carne per l'infermo : altre d'lor  
 natura exigono lungo tempo , come nell'ereva un  
 edificio nel comprarsi lana in diverse parti a vestire  
 Ora per le une e per le altre necessità ci è lecito ricorrere agli  
 Amici spirituali , come dichiara Clemente Nicolo' III. C. ex iis §  
 Ceterū . Ma per le necessità remote no' c'è lecito : si perchè  
 ne pure è lecito far provisori per lungo tempo anche di cose  
 mendicate in propria specie , si perchè Nicolo' III. no' specifica  
 altre cause per cui si possa ricorrere a pecunia ; anzi soggiun-  
 ge : *Caveant fratres quod sollicitate se cogant quod ut non*  
*pli scienter conciliant pecunias quas veritatem licet*  
*eximari possit recta necessaria pro qua pecunia ipsa con-*  
*ciderit valutur et se della pecunia depositata resta cosa al-*  
*cummodo deuenit tal registro torni al Padrone . Ora per la*  
*regola di Clemente V. di sopra addotta In. 57. non è lecito a-*  
*no' ricorrere pro aliis causis ... qual ponat dich Pro decisis suis*  
*nostros declaratio . se casigni che Nicolo' III. pone son come s'*  
*è detta le necessità attuali , e imminenti .*  
 159 / Ma per tutte le necessità anche presenti si può ricorre-  
 re agli Amici spirituali , ma per necessità gravose e rile-

107  
2 ciò nel caso ancora che non si potesse senza tal ricorso, e col lavdrijo onesto, ne colla mendicita provvedere a tal necessità [60] Non vadano i frati

vanti. lo dice espressamente Clemente V. cui autem recursus ad Amicos speciale ex parte tanta in dubius casibus secundum regulam concedatur, idelicet pro necessitate Infirmorum, et fratribus induensis.... attendant fratres prefati, quod pro nullis causis ab his, quia predidicis, vel similiis, in via vel alio recurvere licet, eis ad Amicos huiusmodi sive sint Dantes pecunia, sive Deputati per ipsos, sive Nuncii, vel Depositarii seu alio quis nomine appellentur, etiam si concessi per dictas Declarationes modi utra pecunia integrè serventur. Se qualche oppositore la discorre alementi, non si dee scquare: la necessita per ricorrere a pecunia, cioè che si può sovvenire facilmente col detto ricorso ha da esser rilevante simile cioè a quella di vestire i frati, e curare gli infermi: però la nostra Religione dichiar illecito il ricorso a pecunia per la carne, trattandosi di frati sani, come si è mostrato nel n. 32. del comento, perché non ha stimato tale, e tanta necessita di cui non potesse farsi di meno. Il S. Padre nelle Cronache dichiarò questo punto con quelle gravissime parole: Allora è lecito il ricorso quando la coscienza ritrovode se no si ricorre, come infatti ritrovrebbe se si lasciasse l'infarto senza cura, e l'uomo nudo senza vestito. Da questa regola vedete quanti ricorsi illeciti si fanno da coloro che ricorrono per loro parte, per capricciosi spese, per pranzi, feste &c. finalmente non basta la vera e oraria recessio

libr. 2.  
- p. 19.  
n. 49

alle Tiere; come volesse il S. Padre ~~che~~ Molto meno

e l'osservanza e questa de' modi, co' cui si mantengano aliosi i frati da qualunque incivimento, maggio, amministrazione di denaro: ma bisogna ancora che no' vi sia altro mezzo che il ricorso al denaro per provvedersi; poiché se potrà provvedersi al bisogno con mendicare in propria specie. Lo che fa d'uso per comune sentenza de' depositori di nostra regola sarà illecito allora far ricorso al denaro: vedi il P. Bern. da Bolog. leg. 12. §. 12. n. 28. Sudì che ne abbiamo anche la decisione del nostro Cap. Gen. v. Denarii. Dub. 1. ove si dice che un cercatore ripudiatò l'igo di condurre un fanciullo per riceversi il denaro a comprarsi il pane da coloro che non aveano pane da dare: duplicitus labore ordinatus, e così lo trovò in propria specie: poi rineregitatosi di tal fatica ritorno alla primiera. iyan. Queritut. 1. &c. ... Rx quid 1. p. q. q. 60 si possit haberi panis sufficiens duplicato labore, non licet pecunia sic acceptare. Officiz enim bonorum famae nostre Religionis. Vel habet saltem specie' q. q. q. pecuniam... Inv. in Capit. Gener. 1712. L'istesso che del timosinare vale, e molto più pe' la fatica. Le cose a cui l'all'onesta fatica possono provvedere, provvedete col ricorso, e molto più illaciato, perché la fatica è la maniera di sostentarsi. Che in primo luogo ci addica il S. Padre: E grande no' fosse a noi dato il prezzo della fatica ricorriamo alla mena del Signore &c. Badino dunque sacerdoti, e facci se per fuggir la fatica difacci noi stessi i servizi del Convento sian cagione per cui si intendo. Dicano secolanti, o si vicina a pecunia. Inoltre se ci son Denari depositati de' questi dobbiamo servirsi, senza fare nuovi ricorsi: Cessantibus che nos synis dice Nicolo' III. Vedi il Bolog. l.c. n. 27.

in esserio altr' ove contrattano N. 1. C. nelle Queste non

Se abbiamo su di questo molte ordinazioni Prov. In quella del 1705. n. 5. si sentono molti richiami con poco buon esempio del Mondo dalla molta curia dei Frati che vanno alle fiere di Soviano S. Stefano, Sinopoli, Molera S. Orsola &c. al tre: onde si ordina a tanti Superiori locali il non mandar frati, o andar loro nelle fiere, senza ubba' del M. R. P. Pro vte... si proibisce ancora sotto pena di esse discipline, e di mangiar 3. volte in terra in paoe, ed acqua a qualcuno frate che anderà ad alcuna delle s. i. o altre fiere, anche sotto pretesto, che tiene volubilmente di viaggiare, e la fiera si fa nella strada diritta del suo camino, ma occorrendo in tempo a qualcuno frate o sia Superiore, o sia subdico occasione. Il viaggio o posponga, o anteceda il camino, o muti strada. E perchè la cerca che si fa da nostri fratelli nelle fiere è di poco utile a Connati, per il più di traygredire della regola, di danno spirituale a Frati, e di male esempio al mondo, si proibiscono somiglianti cercate. E li Superiori di quei luoghi, a quali appartenengono tali cercate non mandino frati nelle fiere, che persone stimolate, e temorate di Dio, e gelanti dell' osservanza della Regola, a quali proibiscano il cercar denari per comprare cose. E quando non sono frati tali della conta de' quali si possano fidare non mandino elgendo meglio perdervi qualcuno che offendere, e traygradire la Regola. Ne do manifesta provvederci di quello ci sarà necessario; quando procuriamo non offendervi.

Sul piede istesso caminano le ordinaz. del 1718. n. 3. quelli del 1733. Nelle Ordaz. è più tosto enclita del 1740. n. 2. Proibiamo per espreso comando del P. Prevmo proibiamo a

~~Fratelli tutti il contrattare non cerchino cose per venderle contro la Dichiarazione di Nicolo III.~~ [62] Nun

Fratelli tutti il contrattare per se stessi si nelle fere si ovunque siccome sta ordinato nel c. 14 delle altre nostre Ordinazioni = In queste Ordinaz. citate al n. 14. si dice - Ni un Guardiano possa mandare Frati nelle mercati o fere senza nostra Volontà e licezza. E procurino si medesimi accompagnarsi co qualche amorevole li quale compri loro le cose a sognevoli per la Comunità, e spenda il denaro a nome del Dante, senza con ingenerosie ne' contratti .... E tanto più si proibiscono le grosse pecuniarie che si sogliono fare in fiera con tanta gravetta, e scandalo de' scolari. E li exaggressori oltre le forze pene, si facciano la disciplina in Reclutorio e mangino in terra dure, ed acqua. Nelle Ordinaz. del 159 Avverranno i Frati, che vanno alle fere, o Mercati a trovar un Amorevole, che contratti secondo il bisogno re non faccia no essi i Mercati.

Da questi, ed altri documenti che si valgano per brevità si vede come i Superiori gelavano su questo punto, e vietavano la libertà di comprare i Frati nelle fere, e vietavano il contrattare; come infatti è vietato per sempre la nostra professione, come insegnano tutti i nostri Oppositori. Però è difficile cosa esporsi all'occasione, e non cadere nella rete, e nel pericolo; ed è necessario per questo non affacciarsi affatto i Religiosi nelle fere, come volle il S. Padre: ne rimano per questo di perire, mentre avendolo nei praticati in Piatto, provista Dio, che gli Amici spirituali ci facessero fedelmente ogni carità.

[62] C. Cxiiij. S. Insuper: Necc viterilia nec alia ... licet habere ad nullam superfluitatem Dicitur, seu copiam, quae derogat paupertati vel ad luxurias rationales, velco animo, ut ea discernantur.